

Procedura per la fornitura con posa in opera di impianto frigorifero per il Polo del '900
LOTTO CIG 8255458B72

Rettifica dell'art. 11 del disciplinare di gara e dell'allegato A.3.

Si comunica che l'attuale art. 11 del disciplinare di gara, secondo il quale:

“11. Subappalto

Il Subappalto è ammesso nei termini e con le modalità di cui all'art. 105 del D.Lgs. 50/2016.

A seconda delle prestazioni che intende affidare in subappalto, il concorrente sarà tenuto ai seguenti adempimenti:

- a) laddove il subappalto riguardi una delle seguenti attività: trasporto di materiali a discarica per conto di terzi; trasporto e smaltimento di rifiuti per conto di terzi, noli a freddo di macchinari, noli a caldo, autotrasporti per conto di terzi,
 - vi è l'obbligo di indicare in sede di gara la terna di subappaltatori, pena l'inammissibilità del subappalto, utilizzando preferibilmente il fac-simile predisposto dalla stazione appaltante A.3, compilato in ogni sua parte;
 - il concorrente deve dimostrare l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 D.Lgs. 50/2016;
 - l'appaltatore deve produrre DGUE di ogni subappaltatore della terna indicato, compilato nella parte II, sezioni A, B e D e nella parte III e IV.
- b) laddove il subappalto riguardi attività diverse da quelle indicate al precedente par. a), il concorrente:
 - i) non sarà tenuto ad indicare già in sede di offerta il nome del/i subappaltatore/i cui intende affidare parte delle prestazioni oggetto di gara, ma potrà farlo dopo l'aggiudicazione;
 - ii) in riferimento al subappaltatore, dovrà compilare il DGUE solo nella parte II, sez. D e non produrre distinto DGUE per ogni subappaltatore;

iii) dovrà impegnarsi, con dichiarazione resa preferibilmente secondo le modalità di cui al fac-simile A.3 predisposto dalla stazione appaltante, ad individuare subappaltatori che non rientrino in alcuna delle cause di esclusione di cui all'art. 80 Codice Appalti. In tal caso la dichiarazione dovrà essere compilata solo in riferimento ai punti 1) e 3) del fac-simile e non al punto 2;

iv) dopo l'aggiudicazione, è tenuto a fornire: i) il nome del/i subappaltatore/i coinvolti nei lavori o nel servizio ed i relativi dati anagrafici, i recapiti ed i rappresentanti legali, ai sensi dell'art. 174, comma 4 del D.Lgs. 50/2016; ii) una dichiarazione relativa alla sussistenza in capo al subappaltatore dei requisiti di ordine generale di cui al precedente art. 5.1 e dei requisiti di capacità tecnica ed economica richiesti dagli artt. 5.2 e 5.3 in relazione alle prestazioni subappaltate; iii) la dichiarazione dell'appaltatore relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell'art. 2359 c.c. con il subappaltatore; se del caso, iv) certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal D. Lgs. n. 50/2016 per l'esecuzione delle attività affidate.

In ogni caso, almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni, l'appaltatore è tenuto a depositare presso la Fondazione: i) originale o copia del contratto di subappalto sottoscritto; ii) certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione di cui al precedente art. 5 in relazione alle prestazioni subappaltate; iii) dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo a quest'ultimo dei motivi di esclusione di cui all'art. 80.

La Fondazione provvederà quindi a verificare in capo al/i subappaltatore/i coinvolto/i il possesso dei requisiti di ordine generale, nonché di capacità tecnica richiesti per le prestazioni subappaltate. In caso di esito negativo, la Fondazione non ammetterà il subappalto e l'appaltatore potrà provvedere alla sostituzione del subappaltatore non ammesso, nei termini indicati dalla medesima Fondazione.

Nel caso in cui ricorrano i presupposti di cui all'art. 105, comma 13 del D.Lgs. 50/2016, la Fondazione corrisponderà direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni dallo stesso eseguite.

VIENE MODIFICATO E QUINDI SOSTITUITO DAL SEGUENTE:

"11. Subappalto

Il Subappalto è ammesso nei termini e con le modalità di cui all'art. 105 del D.Lgs. 50/2016.

Il concorrente in caso di subappalto di qualsivoglia prestazione:

i) non sarà tenuto ad indicare già in sede di offerta il nome del/i subappaltatore/i cui intende affidare parte delle prestazioni oggetto di gara, ma potrà farlo dopo l'aggiudicazione;

ii) in riferimento al subappaltatore, dovrà compilare il DGUE solo nella parte II, sez. D e non produrre distinto DGUE per ogni subappaltatore;

iii) dovrà impegnarsi, con dichiarazione resa preferibilmente secondo le modalità di cui al fac-simile A.3 predisposto dalla stazione appaltante, ad individuare subappaltatori che non rientrino in alcuna delle cause di esclusione di cui all'art. 80 Codice Appalti. In tal caso la dichiarazione dovrà essere compilata solo in riferimento ai punti 1) e 3) del fac-simile e non al punto 2;

iv) dopo l'aggiudicazione, è tenuto a fornire: i) il nome del/i subappaltatore/i coinvolti nei lavori o nel servizio ed i relativi dati anagrafici, i recapiti ed i rappresentanti legali, ai sensi dell'art. 174, comma 4 del D.Lgs. 50/2016; ii) una dichiarazione relativa alla sussistenza in capo al subappaltatore dei requisiti di ordine generale di cui al precedente art. 5.1 e dei requisiti di capacità tecnica ed economica richiesti dagli artt. 5.2 e 5.3 in relazione alle prestazioni subappaltate; iii) la dichiarazione dell'appaltatore relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell'art. 2359 c.c. con il subappaltatore; se del caso, iv) certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal D. Lgs. n. 50/2016 per l'esecuzione delle attività affidate.

In ogni caso, almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni, l'appaltatore è tenuto a depositare presso la Fondazione: i) originale o copia del contratto di subappalto sottoscritto; ii) certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione di cui al precedente art. 5 in relazione alle prestazioni subappaltate; iii) dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo a quest'ultimo dei motivi di esclusione di cui all'art. 80.

La Fondazione provvederà quindi a verificare in capo al/i subappaltatore/i coinvolto/i il possesso dei requisiti di ordine generale, nonché di capacità tecnica richiesti per le prestazioni subappaltate. In caso di esito negativo, la Fondazione non ammetterà il subappalto e l'appaltatore potrà provvedere alla sostituzione del subappaltatore non ammesso, nei termini indicati dalla medesima Fondazione.

Nel caso in cui ricorrano i presupposti di cui all'art. 105, comma 13 del D.Lgs. 50/2016, la Fondazione corrisponderà direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni dallo stesso eseguite."

Inoltre, nell'allegato A.3 viene cancellato il punto 2, che dunque non dovrà essere compilato in nessun caso dal concorrente.